

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

tabilità della sentenza impugnata – non si verifica invece ove il giudizio si estingua per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, d.lgs. n. 546/1992 (norma, quest'ultima, che è applicabile anche alla fase d'appello). Alla intervenuta cessazione della

materia del contendere, infatti, l'art. 46 rianoda il venir meno dell'intero procedimento, ivi compresa l'eventuale pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite contenuta nella pronuncia di primo grado (PISTOLESI, *ivi*, 435).

SEZIONE III

Il ricorso per cassazione

62 Norme applicabili. *1. Avverso la sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile.*

2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.

2-bis. Sull'accordo delle parti la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.

SOMMARIO: I. Il notevole rilievo per il processo tributario delle modifiche apportate al giudizio di Cassazione dalla Novella n. 149 del 2022. - II. Le caratteristiche fondamentali del ricorso per cassazione. - III. Il ricorso nell'interesse della legge di cui all'art. 363 c.p.c. - IV. Il contenuto del ricorso. - V. Il c.d. "filtro" in Cassazione di cui all'art. 360 *bis* c.p.c. - VI. (segue) le due peculiari fattispecie di "inammissibilità del ricorso" contemplate dall'art. 360 *bis* c.p.c.; - VII. (segue) il n. 1 dell'art. 360 *bis*. - VIII. (segue) il n. 2 dell'art. 360 *bis* e la sua problematica portata applicativa. - IX. (segue) la tesi ricostruttiva che specialmente la lettera della norma potrebbe fondare: davanti alla Cassazione sono deducibili solo le nullità che comportano la violazione del principio del giusto processo. - X. (segue) critica. - XI. (segue) la tesi ricostruttiva che, nel doveroso rispetto dei valori e precetti costituzionali di cui all'art. 111 Cost., ridimensiona fortemente la portata applicativa della nuova disposizione. - XII. Il procedimento avanti alla Suprema Corte. - XIII. I singoli motivi di ricorso: a) questioni attinenti alla giurisdizione. - XIV. (segue) b) questioni attinenti alla competenza. - XV. (segue) c) art. 360, n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto. - XVI. (segue) d) art. 360, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza o del procedimento. - XVII. (segue) e) art. 360, n. 5, c.p.c. - XVIII. Sulla pronuncia della Suprema Corte nel merito *ex art.* 384, 2° co., c.p.c.

I. Il notevole rilievo per il processo tributario delle modifiche apportate al giudizio di Cassazione dalla Novella n. 149 del 2022. ■ Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione rappresenta istituzionalmente il **terzo grado** dell'attuale processo tributario (si tratta di un principio che, *ex iure positivo*, conosce rare eccezioni, come quelle relative all'impugnativa in cassazione – avente ormai un carattere assolutamente residuale – delle decisioni della vecchia Commissione tributaria centrale ai 2 sensi dell'art. 111 Cost.). ■ La disciplina del giudizio di cassazione è contenuta nel c.p.c. ed opera nel rito tributario attraverso il **"filtro" di raccordo** costituito dall'art. 62, d.lgs. n. 546/1992, il cui 1° co. prevede che "avverso la sentenza della corte di giustizia tributaria di

secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 360, 1° co., del c.p.c." ed il cui 2° co. dispone che "al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal c.p.c. in quanto compatibili con quelle del presente decreto" (sulla portata dell'art. 62 e sulla sua pregnante rilevanza ai fini della ricostruzione della struttura del giudizio di cassazione nel processo tributario, cfr., per tutti, GLENDI, *Rass. trib.* 01, 1028, spec. 1033). Proprio in ragione della disposizione – di specifico filtro di raccordo – dettata dall'art. 62, è opportuno sin d'ora precisare che, nel commentare l'art. 62, occorre anche tenere presenti le importanti modificazioni apportate al giudizio di cassazione dalla re-

cente Novella n. 149/2022 (cd. Riforma Car-tabia). ■ Le modifiche apportate dalla **Novella del 2022** al giudizio di cassazione sono notevoli e vengono ad incidere in larga misura anche sul terzo grado del processo tributario.

4 ■ Queste, in rapida sintesi, le novità più rilevanti: **i)** Ai sensi del novellato art. 360, 4° co., c.p.c., quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado **per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata**, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i primi quattro motivi di cui al 1° co. dello stesso art. 360. In tal caso, pertanto, **non** è ammessa la deduzione *in apicibus* del vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5) c.p.c. (il nuovo 4° co. non si applica – per sua espressa previsione – alle cause in cui, *ex art.* 70 c.p.c., è necessario l'intervento del P.M.). **ii)** Ai sensi del nuovo art. 363 *bis* c.p.c. – senz'altro applicabile anche al processo tributario – il giudice di merito (e così, anche quello di secondo grado) può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il **rinvio pregiudiziale** degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di **una questione di puro diritto**, quando – tutte condizioni richieste *ex lege* a **pena d'inammissibilità** – siffatta questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione, presenta gravi difficoltà interpretative ed è suscettibile di porsi in numerosi giudizi. L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale va motivata e, con riferimento alla condizione della grave difficoltà esegetica provocata dalla questione di diritto considerata, deve recare specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di Cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti (ad es. misure cautelari) e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale. Il Primo Presidente, cui in prima battuta l'art. 363 *bis* c.p.c. attribuisce una spiccata competenza funzionale, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto oppure dichiara con decreto la "irricevibilità" della questione per la mancanza di una o più delle condizioni richieste a pena d'inammissibilità dal 1° co. dello stesso art. 363 *bis* c.p.c. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia *ex lege* in pubblica udienza, con la requisitoria scritta

del P.M. e con la facoltà per le parti "costituite" nel giudizio *a quo* di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378 c.p.c. Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice. Diversamente dalla *saisine pour avis de la Cour de Cassation* del diritto francese – che ha costituito il modello di ispirazione del legislatore italiano – in cui la *Cassation* esprime un semplice parere (un "avis", appunto) che – come tale – non è cogente per il giudice del merito, qui invece il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione (e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti).

iii) Il novellato art. 366 c.p.c. – stando alla sua lettera – esalta i principi di **chiarezza, sinteticità e specificità** (anche) nella redazione del ricorso (principale e incidentale), disponendo che, a pena d'inammissibilità, il ricorso contenga la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso (nuovo n. 3), la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano (nuovo n. 4), nonché – "lavorandosi", così, ulteriormente sul c.d. "principio di autosufficienza" del ricorso apicale – la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti (o accordi collettivi) sui quali il motivo si fonda, "*illustrando*" il contenuto rilevante degli stessi (nuovo n. 6 dell'art. 366 c.p.c.). **iv)** Nell'ottica della "semplificazione digitale" (anche) del giudizio di cassazione, si prevede che tutti gli atti successivi al ricorso principale siano oggetto di **deposito telematico** (C 23/10689 ha affermato il principio secondo cui è divenuta operativa, a partire dal 1-1-2023 – in forza della disposizione dell'art. 35, 2° co., d.lgs. n. 149/2022 – la disposizione dell'art. 196 *quater* disp. att. c.p.c. riguardante l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti, sicché dalla predetta data i ricorsi per cassazione devono essere depositati, a pena di improcedibilità, in modalità telematica, salve le eccezioni appositamente specificate). Più precisamente, ai sensi del novellato art. 370 c.p.c., **il controricorso** va depositato (e non più notificato) entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. A mente del novellato art. 371 c.p.c., la parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli artt. 331 e 332 c.p.c. deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX